



Bruxelles, 10.11.2023
COM(2023) 701 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia (Vienna, Austria, 14 dicembre 2023)

ALLEGATO

DECISIONE 01/2023/MC-EnC CHE PROROGA LA DURATA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di decisione del Consiglio ministeriale che proroga la durata del trattato che istituisce la Comunità dell'energia ("il trattato") per un periodo di 10 anni conformemente all'addendum 1 del presente allegato.

DECISIONE .../2023/MC-EnC CHE MODIFICA L'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di decisione del Consiglio ministeriale conformemente alla decisione della Commissione, del 20 settembre 2023, relativa alla proposta di decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia che modifica l'articolo 2, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e alla proposta di decisione del Comitato ministeriale della Comunità dell'energia che modifica l'allegato I del trattato per adattare e adottare nella Comunità dell'energia il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche, allegato I [C(2023)6183 final].

ATTO PROCEDURALE .../2023/MC-EnC SULLA SEDE DEL FORUM PER IL GAS DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale sulla sede del Forum per il gas della Comunità dell'energia conformemente all'addendum 2 del presente allegato.

DECISIONI A NORMA DELL'ARTICOLO 91, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ DELL'ENERGIA CHE STABILISCONO L'ESISTENZA DI UNA VIOLAZIONE DEL MEDESIMO IN TALUNI PROCEDIMENTI

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare i progetti di decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato della Comunità dell'energia, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima tempestivamente un parere a sostegno delle risultanze del segretariato della Comunità dell'energia, che stabiliscono l'esistenza di una violazione nei procedimenti elencati di seguito:

- (a) decisione .../2023/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Repubblica di Macedonia del Nord nel procedimento ECS-7/21;

- (b) decisione .../2023/Mc-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo*¹ nel procedimento ECS-8/21;
- (c) decisione .../2023/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-9/21;
- (d) decisione .../2023/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS-15/21;
- (e) decisione .../2023/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-10/23;
- (f) decisione .../2023/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-11/23;
- (g) decisione .../2023/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Repubblica di Moldova nel procedimento ECS-12/23.

ADDENDUM 1 DELL'ALLEGATO

DECISIONE 01/2023/MC-EnC DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA che proroga la durata del trattato che istituisce la Comunità dell'energia

IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA,

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia ("il trattato"), in particolare l'articolo 97, considerando che il trattato è stato firmato il 25 ottobre 2005 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2006;

considerando che, in conformità dell'articolo 97, il trattato è stato concluso per un periodo iniziale di 10 anni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore e la sua proroga richiede una decisione del Consiglio ministeriale;

considerando che il trattato è stato già prorogato per un periodo di 10 anni con decisione 1/2013/MC-EnC del Consiglio ministeriale del 24 ottobre 2013;

considerando che la Comunità dell'energia continua a offrire un quadro efficiente per la cooperazione regionale nel settore dell'energia, quadro che è stato notevolmente rafforzato nel dicembre 2022 con l'adozione del pacchetto per l'integrazione del settore dell'energia elettrica da parte del Consiglio ministeriale;

¹ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

considerando che la Comunità dell'energia, in particolare con l'adozione della tabella di marcia per la decarbonizzazione e del pacchetto Energia pulita, sta diventando un quadro solido per guidare e sostenere la transizione energetica e l'azione per il clima delle parti contraenti;

considerando che gli impegni assunti dalle parti della Comunità dell'energia si estendono ben oltre il 2026,

ADOTTA LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Proroga della durata del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

La durata del trattato è prorogata per un periodo di 10 anni, fino al 30 giugno 2036.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore all'atto della sua adozione.

Fatto a

Per il Consiglio ministeriale

La presidenza

ADDENDUM 2 DELL'ALLEGATO

ATTO PROCEDURALE .../2023/MC-EnC SULLA SEDE DEL FORUM PER IL GAS DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia,

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 66, 82 e 87,

viste le conclusioni ministeriali della Comunità dell'energia, del 29 giugno 2007, che hanno stabilito che il Forum per il gas della Comunità dell'energia si riunisce a Maribor (Slovenia) e hanno incaricato il gruppo permanente ad alto livello di adottare un atto procedurale volto a definire le modalità pratiche dell'organizzazione del Forum,

considerando che, a norma dell'articolo 1 dell'atto procedurale 2007/03/2/PHLG-EnC, del 17 ottobre 2007, relativo alla sede del Forum per il gas, il segretariato della Comunità dell'energia era tenuto a cooperare con le autorità slovene in merito alle modalità pratiche per l'organizzazione del Forum, consultando la presidenza e la vicepresidenza,

considerando che il 15 dicembre 2022 il consiglio ministeriale ha concluso che è auspicabile che il Forum per il gas si riunisca in Ucraina a partire dal 2023 o non appena le condizioni lo consentano, in virtù dell'importanza del paese per la sicurezza energetica dell'Europa, in particolare per una maggiore integrazione del suo mercato e dei suoi sistemi del gas, anche per quanto riguarda i gas e l'idrogeno decarbonizzati, considerando che il Consiglio

ministeriale ha invitato il segretariato e la Commissione europea a prendere i necessari provvedimenti in tal senso,

vista l'espressione di solidarietà delle autorità slovene nei confronti dell'Ucraina e la loro offerta di cedere al paese la sede del Forum per il gas,

tenendo conto del fatto che il Forum per il gas inizierà a riunirsi in Ucraina non appena le condizioni lo consentiranno e che fino ad allora si riunirà a Vienna,

su proposta del segretariato della Comunità dell'energia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE ATTO PROCEDURALE:

ARTICOLO 1

- (1) Il Forum per il gas della Comunità dell'energia si terrà in Ucraina non appena le condizioni lo consentiranno. Le condizioni saranno valutate dal segretariato della Comunità dell'energia in collaborazione con la presidenza e la vicepresidenza in tempo utile prima della data prevista per la riunione del Forum per il gas.
- (2) Finché le condizioni non ne consentiranno lo svolgimento in Ucraina, il Forum per il gas si svolgerà a Vienna, in Austria.

ARTICOLO 2

Il segretariato della Comunità dell'energia adotta le misure necessarie per l'organizzazione pratica del Forum per il gas in cooperazione con le autorità competenti ucraine e consultando la presidenza e la vicepresidenza.

ARTICOLO 3

Il paese ospitante garantirà ai rappresentanti di tutte le parti contraenti la possibilità di partecipare alle riunioni.

ARTICOLO 4

Il presente atto procedurale entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Vienna, il XXX

Per il Consiglio ministeriale

La presidenza